



Via Passione n.9 - 20121 MILANO - www.aicomec.it

AICOMECC (Associazione Italiana Consulenti e Mediatori Creditizi)

Regolamento - Sede Nazionale

Il presente Regolamento completa, ai sensi dell'art.22 dello Statuto, le norme che regolano la vita dell'Associazione intendendone sottolineare i principi fondamentali di apoliticità ed assenza di scopi di lucro.

Art. 1 - Ammissione

La domanda di ammissione deve essere redatta su modulo prestampato, reperibile anche sul sito Internet dell'Associazione, e indirizzata alla Sede Nazionale. Una volta formalizzata l'iscrizione ad Aicomec Nazionale è obbligatoria l'iscrizione a quella Provinciale di appartenenza, qualora costituita.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi o ad altri Albi, Ruoli, Elenchi, Ordini professionali che consentano l'attività di mediazione creditizia,
- b) copia della ricevuta attestante il pagamento della quota associativa.

Dopo la verifica della documentazione, Aicomec Nazionale comunica l'esito della domanda di iscrizione alla Sede Provinciale ed all'interessato.

Le domande di iscrizione sono ratificate nel primo Consiglio Direttivo Nazionale successivo all'accoglimento.

Art. 2 - Quote associative – Decadenza dalla qualifica di socio

Le quote associative sono determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale e devono essere versate entro e non oltre il 15 febbraio di ogni anno alla Sede Nazionale.

Le Sedi Provinciali, hanno la facoltà di deliberare una quota provinciale non superiore al 30% di quella nazionale per l'anno in corso.

La decadenza dalla qualifica di socio, oltre che per dimissioni volontarie, ricorre anche nei seguenti casi:

- a) mancato versamento della quota associativa annuale nazionale e/o provinciale entro il termine stabilito; decorso tale termine si perde la qualifica di socio e per riacquistarla dovrà essere obbligatoriamente ripresentata la domanda di iscrizione,
- b) cancellazione dall'Albo dei Mediatori Creditizi o da altri Albi, Ruoli, Elenchi, Ordini professionali che consentano l'attività di mediazione creditizia,
- c) provvedimento del Consiglio Direttivo Nazionale, anche su richiesta motivata dei Presidenti Provinciali, nel caso di mancato rispetto dello Statuto, del Regolamento o del Codice Deontologico.

In caso di recesso volontario, il Presidente Provinciale deve darne comunicazione alla Sede Nazionale entro 30 (trenta) giorni.

La perdita della qualifica di socio non esime l'iscritto dall'obbligo di corrispondere la quota associativa per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera a), considerato che gli associati non al corrente con il pagamento delle quote non hanno diritto di voto alle Assemblee, può stabilire di non farli decadere dalla qualifica di soci, ma sospenderli, dandone comunicazione, per ratifica, alla prima Assemblea utile.

Art. 3 - Assemblea dei Soci

(Convocazione, costituzione, maggioranze e funzionamento)

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente che, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione; la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima.

L'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci anche attraverso le Sedi Provinciali, qualora costituite, a mezzo lettera raccomandata oppure fax o posta elettronica, almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

La convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci, può avvenire anche su richiesta scritta, indirizzata al Presidente Nazionale, di un numero di Delegati Regionali che rappresentino i 2/3 (due terzi) dei soci al corrente con il pagamento della quota associativa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente Nazionale deve fissare la data dell'assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta (50% più uno) dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale alla data della convocazione; in seconda convocazione, è valida qualunque sia il numero dei presenti personalmente o per delega.

Ciascun delegato può essere portatore al massimo di 4 (quattro) deleghe limitatamente all'ambito della Provincia di appartenenza. Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato, devono essere corredate da una copia del documento identificativo degli stessi e dovranno essere consegnate, a cura del delegato, al Presidente prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale che, dopo aver verificato la validità della riunione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea che provvede alla nomina del Segretario e, se ritenuto necessario, degli scrutatori.

I lavori assembleari sono aperti dal Presidente dell'Assemblea, come sopra eletto, che dà lettura dell'ordine del giorno e ne regola il funzionamento.

Le votazioni e le elezioni assembleari, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano, con controprova qualora non vi sia larga maggioranza. Le votazioni riguardanti le persone possono svolgersi a scrutinio segreto.

In caso di parità nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente Nazionale, nelle votazioni a scrutinio segreto la proposta si intende respinta.

In caso di parità di voto nelle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato con maggiore anzianità associativa.

I verbali dell'Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario, che li sottoscrive congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, e trasmessi in originale entro 15 (quindici) giorni alla sede nazionale, dove vengono conservati in apposita raccolta per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 4 - Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno ogni 4 (quattro) mesi ed in via straordinaria quando necessario.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica e deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno; in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a 2 (due) giorni.

La convocazione può essere richiesta anche da parte della maggioranza dei suoi componenti e deve essere inviata al Presidente con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, oltre a quanto previsto dallo Statuto, può:

- a) emanare un proprio Regolamento interno;
- b) emanare i regolamenti di funzionamento delle Commissioni da esso nominate;
- c) nominare consulenti o collaboratori, anche non iscritti all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente o, in assenza, da un Vice Presidente. Le riunioni sono validamente costituite quando risulta presente almeno la metà dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

All'inizio dei lavori il Presidente, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti:

- a) nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci,

- b) nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta ed in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Qualora un componente si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente può dichiararne la decadenza

Il Consiglio Direttivo Nazionale può provvedere alla sostituzione scegliendo il sostituto tra i soci attivi o, su proposta del Presidente, cooptandolo a sensi dell'art.14 dello statuto. La nomina dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea utile.

Per ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale controfirmato dai presenti, da consegnare in copia a ciascun consigliere e da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente cessa dalla carica per:

- a) esaurimento del mandato
- b) dimissione volontaria, con l'obbligo di darne preavviso scritto almeno 30 giorni prima al Consiglio Direttivo Nazionale,
- c) per perdita dei requisiti di socio.

Negli ultimi due casi il Vice Presidente Vicario assume la rappresentanza legale dell'Associazione e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Presidente entro 60 (sessanta) giorni dalla data della cessazione in carica del Presidente,

Art. 5 – Delegati Regionali

(Attribuzioni ed elezione)

Il Delegato Regionale sviluppa l'attività associativa della propria regione, raccoglie e coordina le istanze delle Sedi Provinciali; agisce in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo Nazionale cui deve far pervenire annualmente una relazione scritta sull'attività svolta.

Viene eletto dai Presidenti Provinciali della propria regione, dura in carica 4(quattro) anni ed è rieleggibile.

I Presidenti Provinciali si riuniscono almeno 30 giorni prima della scadenza della carica del Delegato Regionale, previa fissazione di comune accordo della data, luogo ed ora, per nominare al loro interno il Delegato Regionale ed un supplente.

In caso di mancato accordo, su richiesta di uno qualsiasi dei Presidenti Provinciali, la data della riunione è fissata dal Presidente Nazionale.

Ciascun Presidente Provinciale, è portatore di un solo voto. In caso di mancata elezione del Delegato Regionale da parte dei Presidenti Provinciali interviene l'arbitrato del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il verbale di elezione deve essere trasmesso alla sede nazionale a cura del verbalizzante entro i successivi 10 giorni.

Art. 6 - Assemblea dei Delegati Regionali

(Convocazione, costituzione, maggioranze e funzionamento)

Questo organo è attivo quando i Delegati Regionali nominati rappresentano almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) degli iscritti.

L'Assemblea dei Delegati Regionali, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente Nazionale che, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima e in seconda convocazione; la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima. L'avviso di convocazione, con il relativo Ordine del Giorno, deve essere inviato a mezzo raccomandata oppure a mezzo fax o posta elettronica a tutti i Delegati Regionali ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita.

La convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Delegati Regionali, può avvenire anche su richiesta scritta, indirizzata al Presidente Nazionale, di un numero di Delegati Regionali che rappresentino almeno $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei soci al corrente con il pagamento della quota associativa, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto. In tal caso il Presidente Nazionale deve fissare la data dell'Assemblea non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.

Il Delegato Regionale informa della convocazione i Presidenti Provinciali e, qualora non potesse partecipare all'Assemblea, deve darne tempestivo avviso per iscritto al Delegato Supplente, inviandone copia, anche a mezzo fax o posta elettronica alla Sede Nazionale ed a quelle Provinciali di propria competenza.

L'Assemblea dei Delegati Regionali è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente un numero di Delegati Regionali che rappresenti $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei voti complessivi; in seconda convocazione con qualsiasi numero.

All'Assemblea dei Delegati Regionali partecipano, senza diritto di voto, anche i membri del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea è aperta dal Presidente Nazionale che, dopo aver verificato la validità della riunione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea che provvede alla nomina del Segretario e, senza ulteriori formalità, dà inizio ai lavori.

Le votazioni, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano con controprova qualora non vi sia votazione a larga maggioranza e sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

I verbali dell'Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario, che li sottoscrive congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, e trasmessi in originale entro 15 (quindici) giorni alla sede nazionale, dove vengono conservati in apposita raccolta per la consultazione da parte dei Soci.

Art. 7 - Collegio dei Revisori dei Conti

(Convocazione e funzionamento)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Collegio decade dalla carica.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I verbali delle riunioni controfirmati da tutti i presenti vengono conservati in apposita raccolta del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio, in occasione di ciascuna assemblea dei Delegati Regionali, deve mettere a disposizione il libro verbali del Collegio stesso per la consultazione.

Art. 8 - Sedi Provinciali

Le Sedi Provinciali possono costituirsi, con riferimento al territorio geografico provinciale, qualora abbiano 5 (cinque) o più Soci attivi con diritto di voto e sede legale/operativa nella provincia.

Esse avranno autonomie amministrative e patrimoniali e risponderanno in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

La loro costituzione è comunque subordinata alle autorizzazioni del Consiglio Nazionale Direttivo previste dall'art.21 dello statuto di Aicomec Nazionale.

Un iscritto di Aicomec può aderire ad una sola provincia.

Gli organi delle Sedi Provinciali sono i seguenti:

- a) Assemblea dei Soci Provinciali;
- b) Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Art. 9 -Assemblea dei Soci Provinciali

(Attribuzioni)

L'Assemblea dei Soci Provinciali :

- a) discute e delibera sull'attività della Sede Provinciale,
- b) elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo Provinciale, formato da 3 (tre) a 5 (cinque) Consiglieri scelti tra i Soci attivi,
- c) revoca il Presidente,
- d) elegge i membri del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti,
- e) delibera in merito al rendiconto consuntivo e preventivo,
- f) delibera su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale e con l'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale la misura di eventuali contributi straordinari rispetto alla quota di iscrizione fissata in sede nazionale,
- g) delibera lo scioglimento anticipato della Sede Provinciale, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori che dovranno ottemperare a quanto previsto dallo Statuto delle Sedi Provinciali.

Art. 10 - Assemblea dei Soci Provinciali

(Convocazione, costituzione, maggioranze e funzionamento)

L'Assemblea dei Soci provinciali, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Presidente Provinciale che, sentito il Consiglio Direttivo Provinciale, ne fissa la data, il luogo, l'ora e l'ordine del giorno, in prima ed in seconda convocazione; la seconda convocazione deve aver luogo non oltre le 24 ore successive alla prima. L'avviso di

convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i Soci della provincia a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita.

La richiesta di convocazione può essere anche effettuata per iscritto al Presidente Provinciale da almeno 1/4 (un quarto) dei Soci attivi della provincia in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione, per deliberare sull'ordine del giorno dagli stessi proposto; in tal caso, il Presidente Provinciale deve fissare la data dell'Assemblea non oltre 15(quindici) giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea ordinaria dei Soci provinciali deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio. I relativi verbali devono essere trasmessi entro cinque giorni alla sede nazionale.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente, anche per delega, la maggioranza assoluta dei soci attivi nella provincia in regola con il pagamento della quota associativa alla data della convocazione; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

L'Assemblea straordinaria dei Soci è validamente costituita quando, in prima convocazione, sono presenti anche per delega i 2/3 (due terzi) dei soci della provincia; in seconda convocazione, con qualsiasi numero.

Ciascun votante può essere portatore fino ad un massimo di 2 (due) deleghe.

Le deleghe, sottoscritte dal delegante e dal delegato, devono essere corredate da una copia del documento identificativo degli stessi e dovranno essere consegnate, a cura del delegato, al Presidente Provinciale, prima dell'inizio dei lavori assembleari. Il verbale assembleare deve essere trasmesso entro cinque giorni alla sede nazionale.

L'Assemblea è aperta dal Presidente Provinciale che, dopo aver verificato la validità della riunione, invita i presenti con diritto di voto ad eleggere il Presidente dell'Assemblea che provvede alla nomina del Segretario, dà lettura dell'ordine del giorno e regola il funzionamento dell'Assemblea.

Le votazioni, salvo diversa scelta dell'Assemblea, avvengono per alzata di mano con controprova qualora non vi sia votazione a larga maggioranza e sono prese a maggioranza semplice dei voti attribuiti agli intervenuti.

I verbali dell'Assemblea dei Soci sono redatti dal Segretario, che li sottoscrive congiuntamente al Presidente dell'Assemblea, e sono conservati in apposita raccolta presso la Sede Provinciale a disposizione dei Soci provinciali per la consultazione

Art. 11 - Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è formato dal Presidente provinciale e da un numero di Consiglieri da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea dei Soci Provinciali, dura in carica 4 (quattro) anni o fino a revoca del Presidente ed è rieleggibile.

Si riunisce in via ordinaria almeno ogni 6 (sei) mesi e, in via straordinaria, quando particolari esigenze lo richiedano. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno, deve essere inviato dal Presidente Provinciale almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, con lettera raccomandata, oppure a mezzo fax o posta elettronica.

La convocazione può essere richiesta per iscritto al Presidente Provinciale anche da parte della maggioranza dei suoi componenti con l'indicazione dell'ordine del giorno. Il Presidente Provinciale deve provvedere alla convocazione entro 4 (quattro) giorni, in caso contrario i richiedenti potranno procedere ad auto convocazione con le modalità previste dal comma precedente.

Il Consiglio Direttivo Provinciale gestisce ed amministra la Sede Provinciale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale sono validamente costituite quando risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

All'inizio dei lavori il Presidente Provinciale, verificata la validità della riunione, nomina tra gli intervenuti un Segretario e dà lettura dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti:

- c) nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci,
- d) nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta ed in caso di ulteriore parità la mozione si intenderà respinta.

Tutte le votazioni che riguardano le persone devono svolgersi a scrutinio segreto.

Per ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nella raccolta dei verbali del Consiglio Direttivo Provinciale a disposizione dei Soci Provinciali.

Qualora un componente si dimetta o sia assente per due volte consecutive senza giustificato motivo, il Presidente Provinciale ne dichiara la decadenza e provvede alla sostituzione scegliendo tra i Soci della Provincia.

La nomina dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea Provinciale utile.

Il Presidente Provinciale cessa dalla carica per:

- d) esaurimento del mandato
- e) dimissione volontaria, con l'obbligo di darne preavviso scritto almeno 30 giorni prima al Consiglio Direttivo Nazionale,
- f) per perdita dei requisiti di socio.

Negli ultimi due casi il Vice Presidente Provinciale assume la rappresentanza legale della Sede Provinciale e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con l'obbligo di convocare l'Assemblea Provinciale Straordinaria per la nomina del nuovo Presidente Provinciale entro 30 (trenta) giorni dalla data della cessazione in carica del Presidente Provinciale.

Gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale possono dare le dimissioni dandone preavviso scritto con almeno 30 (trenta) giorni prima al Presidente Provinciale, che provvederà alla sostituzione scegliendo tra i soci della Provincia.

La nomina dovrà essere sottoposta a ratifica della prima Assemblea Provinciale utile.

Art. 12 - Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa alle riunioni del Collegio decade dalla carica.

Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I verbali delle riunioni controfirmati da tutti i presenti vengono conservati in apposita raccolta del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio Provinciale, in occasione di ciascuna assemblea dei Soci Provinciali, deve mettere a disposizione il libro verbali del Collegio stesso per la consultazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti sarà istituito solo nel caso ve ne sia l'obbligo per legge o ne venga decisa l'istituzione con delibera dell'Assemblea Provinciale dei Soci.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

Le proposte di sanzioni disciplinari nei confronti dei soci possono essere presentate sia dal Consiglio Direttivo Nazionale che dal Consiglio Direttivo Provinciale. Le decisioni al riguardo devono essere prese da entrambi gli Organi.

In caso di uniformità, le sanzioni disciplinari vengono applicate sia dal Consiglio Direttivo Nazionale che dal Consiglio Direttivo Provinciale. In caso di disaccordo prevale la decisione del Consiglio Direttivo Nazionale

Art.14 - Scioglimento

Può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo Nazionale.